

11.06.24
M. ELEVIS
F. S. A.

Federazione Sindacati Autonomi Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria



Segreteria Nazionale
C.N.P.P.

Prot. N° 002/23

Al Pres. Giovanni RUSSO
Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
ROMA

All' Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio relazioni sindacali
Dip. Amministrazione Penitenziaria
ROMA

ATTIVAZIONE COMMISSIONE DI GARANZIA CENTRALE Art. 3 , comma 18 - A.N.Q.

L' **F.S.A. – C.N.P.P.**, in persona del Segretario Nazionale **Antonio GUADALUPI**, richiede l'attivazione della Commissione di cui sopra al fine di vagliare la questione sotto riportata:

PREMESSO IN FATTO

1. Che in data 22.09.2021 la Direzione trentina pubblicava un bando d'interpello per l'assegnazione di Unità di Polizia presso il locale N.T.P. (Allegato n. 01).
2. Che in data 21.12.2021, terminate le procedure amministrative, la Direzione pubblicava la graduatoria definitiva con relativa assegnazione dell'Unità vincitrice dell'interpello per la durata di anni 1 come previsto dal P.I.L. (allegato n. 02).
3. Che in data 04.10.2022 (e quindi ben 10 mesi dopo), tenuto conto della richiesta di dimissioni di un addetto N.T.P. e considerata la graduatoria ancora vigente (scadenza 21.12.2022), la Direzione assegnava una nuova Unità prelevandola correttamente dalla predetta graduatoria.
4. Che nel provvedimento di assegnazione della nuova Unità (allegato n. 03), la Direzione CAMBIAVA il tempo di rotazione per l'avvicendamento in 36 mesi anziché 12 mesi come invece previsto dal Protocollo d'Intesa Locale.
5. Che in data 23.01.2023 con delibera n. 23 (allegato n. 04), la C.A.R. Triveneto rigettava con poco scarto di maggioranza, il ricorso di questa O.S. sostenendo che il preavviso inserito dalla Direzione nel bando vecchio di 1 anno, sostanzialmente

Via Monte Pasubio 13 -- CP 30030 – PIANIGA (VE) – Cell. 3939621777 – Fax 041 - 5101070
e-mail guadalupi.af@libero.it – www.cnpp.it



consentiva alla stessa di non tenere conto di quanto previsto dall'art. 21 del Protocollo di Intesa Regionale (allegato n. 05).

PREMESSO IN DIRITTO

1. Che l'Accordo regionale sugli NN.TT.PP. è stato stipulato IL 30.02.2022 (allegato n. 06) e quindi **successivamente al bando d'interpello** di cui sopra.
2. Che l'Accordo non prevede ovviamente alcuna retroattività.
3. Che i criteri ed i vincoli temporali previsti dal bando d'interpello perdono i loro effetti alla scadenza della graduatoria prevista dal P.I.R. 2019 ovvero 1 anno (22.12.2022).
4. **Che è di tutta evidenza, che la NUOVA durata di 36 mesi degli addetti N.T.P. prevista dal NUOVO Accordo regionale, ovviamente potrà essere applicata SOLO nei nuovi interPELLI e non già su quelli esistenti cronologicamente prima della stipula.**
5. Che il Protocollo d'Intesa Regionale (allegato n. 05) all'art. 21, prevede ESPRESSAMENTE che nella fase transitoria, gli interPELLI che nel frattempo fossero indetti, DOVRANNO mantenere la stessa durata già cristallizzata negli accordi locali..... insomma tutto il contrario di ciò che ha fatto la Direzione trentina.

Tutto ciò premesso e considerato

CHIEDE

Che la Commissione di Garanzia Centrale

- **ACCERTI** la violazione dell' art. 21, del Protocollo d'Intesa Regionale
- **ANNULLI** la delibera n° 23 del 23.01.2023 della C.A.R. P.R.A.P. Padova.
- **ORDINI** al Direttore della C.C. di TRENTO l' immediata modifica dell'Ordine di servizio nella parte relativa alla permanenza presso il N.T.P. locale dell'Unità neo assegnata.

In via istruttoria si allegano in copia i seguenti documenti:

- All. 1 – Bando interpello del 2021.
- All. 2 – Pubblicazione graduatoria definitiva interpello.
- All. 3 - Provvedimento di assegnazione Ottobre 2022.

Federazione Sindacati Autonomi Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria



Segreteria Nazionale
C.N.P.P.

- All. n. 04 – Delibera C.A.R. n° 23 del 23.01.2023
- All. n. 05 – Protocollo d'Intesa Regionale Triveneto
- All. n. 06 - Nota P.R.A.P. di stipula Accordo regionale NN.TT.PP.

Venezia lì, 07. III. 2023

Antonio Francesco Guadalupi
Segretario Nazionale

Via Monte Pasubio 13 -- CP 30030 -- PIANIGA (VE) -- Cell. 3939621777 -- Fax 041 - 5101070
e-mail guadalupi.af@libero.it - www.cnpp.it



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE TRENTO

Via Cesare Beccaria, 13 - C.A.P. 38121 - Tel. 0461 - 9691 - e-mail cc.trento@giustizia.it
 - Ufficio Segreteria -

ORDINE DI SERVIZIO NR. 143 DEL 22/09/2024

OGGETTO: Interpello per l'individuazione di 2 unità di Polizia Penitenziaria, riservato al personale maschile e femminile appartenente al ruolo Agenti/Assistenti, da assegnare in qualità di Addetto Nucleo Traduzioni e Piantonamenti.

- Visto l'art.16 del Protocollo d'Intesa Regionale con le OO.SS. del 24/10/2019;
- Considerato che a breve due unità termineranno il periodo previsto di assegnazione al N.T.P.

Questa Direzione, comunica a tutto il Personale di Polizia Penitenziaria in servizio effettivo presso questa Casa Circondariale, appartenente al ruolo femminile e maschile Agenti/Assistenti, che è indetto interpello per l'individuazione di n. 2 unità da assegnare all'N.T.P..

Il turno di servizio è quello disciplinato dalle vigenti disposizioni.

La durata dell'incarico è di n.12 mesi, salvo maggiore durata qualora diversamente disposto in sede di apposito PID.

L'unità appartenente alle cariche fisse può partecipare ma verrà collocata in coda alla graduatoria. Se egli risulta dimissionario od in uscita per scadenza naturale dell'incarico verrà posto in graduatoria finale al pari dell'unità turnista solo se il tempo intercorso tra le dimissioni e/o scadenza naturale e la data di pubblicazione del nuovo bando d'interpello, sarà di almeno un anno.

Le istanze verranno valutate secondo i seguenti criteri di valutazione:

1) Titolo di studio:

- I) laurea specialistica o vecchio ordinamento p.5 (+ master 1°liv.0,25 o master 2°liv. 0,50 non cumulabili);
- II) laurea triennale p.4;
- III) diploma di scuola secondaria di II grado p.3;
- IV) diploma di qualifica professionale p.2;
- V) diploma di scuola secondaria di I grado p.1;

2) Attestati di formazione professionali rilasciati dall'Amministrazione ed esterni all'Amministrazione rilasciati da enti formativi accreditati dalle Regioni e dalle Province Autonome:

Punti 0,10 per ciascun titolo per un massimo di 1 punto;

3) Rapporto informativo, con riferimento all'ultimo attribuito:

da 20 a 30 + 2. per ogni punto p.0,10

4) Anzianità di servizio:

p. 0,40 per ogni anno di servizio, da 1 a 15 anni;

p.0,20 per ogni anno di servizio in aggiunta ai precedenti, dal sedicesimo anno in poi;
la frazione superiore a 6 mesi ha la valenza di un anno.

A parità di punteggio, i criteri seguiranno il seguente ordine:

grado più alto, posizione più alta nel ruolo di anzianità (pubblicata dal D.A.P. annualmente)

Gli interessati potranno presentare istanza presso l'Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria, entro le ore 12.00 del 13/10/2024 utilizzando l'apposito modulo ivi disponibile.

Il sorteggio dei 2 rappresentanti indicati dalle OO.SS. e che integreranno la Commissione incaricata alla valutazione dei titoli, è previsto per le ore 12.00 del 30/09/2024 presso questa Direzione. Il presente vale quale richiesta dei nominativi da sorteggiare in rappresentanza delle OO.SS., da far pervenire entro detta data.

Copia sia affissa all'Albo della Direzione; copia si inviata a tutte le OO.SS. per opportuna informativa.

Il Direttore
Dr.ssa Anna Rita NUZZACI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE TRENTO
- Ufficio Segreteria -

ORDINE DI SERVIZIO NR. 198 DEL 21/12/2021

Oggetto: Assegnazione dei partecipanti all'interpello indetto per l'individuazione di due unità di Polizia Penitenziaria, riservato al personale appartenente al ruolo Agenti/Assistenti, da assegnare al servizio di Addetto Nucleo Traduzioni e Piantonamenti.

Il sottoscritto Direttore,

preso atto dell'interpello indetto con Ordine di Servizio nr. 143 del 22.09.2021 relativo a quanto in oggetto;

preso atto della conclusa procedura dell'interpello in questione;

PUBBLICA

La relativa graduatoria definitiva:

Posizione graduatoria	Punteggio finale	Cognome	Nome	Qualifica
1	10,50	Mastroliti	Michele	Assistente Capo Coor
2	10,30	Di Maria	Antonio	Assistente Capo
3	8,70	Mancino	Emanuele	Assistente
4	6,10	Squitieri	Sarah	Agente
5	5,70	Fadda	Daniele	Assistente
6	5,50	Grande	Antonio	Agente
7	5,40	Galiano	Mattia	Agente Scelto
8	5,10	Di Fazio	Sebastiano	Agente
9	4,90	Mazzocca	Giusy	Agente
10	4,70	Tirone	Luca	Agente
11	4,50	Danza	Francesco	Agente
12	3,90	Lamarmora	Salvatore	Agente
13	3,40	Cirasola	Domenico	Agente
14	12,90	Lamanna	Francesco	Assistente Capo Coor
15	12,10	Rubbera	Gabriella	Assistente Capo Coor
16	10,80	Carbonaro	Salvatore	Assistente Capo Coor
17	10,70	Bomba	Cristian	Assistente Capo
18	10,00	Grossi	Federico	Assistente
19	9,30	Mauro	Daniele	Assistente Capo

ASSEGNA

- con decorrenza dal 10/01/2022 al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti l'*Assistente Capo Coordinatore Mastrolitti Michele e l'Assistente Di Maria Antonio.*

Gli stessi sono tenuti ad effettuare l'orario di servizio in vigore in detto posto di servizio, la durata dell'incarico è di 12 mesi fermo restando che in sede di P.I.L. potrà essere aumentata fino ad massimo di 3 anni.

L'assistente Capo Coor. Marrocco Pasquale e l'Assistente Capo Nardo Moreno rientrano al servizio a Turno.

Si notifici agli interessati, al Comandante del Reparto, al Coordinatore N.T.P. e all'Ufficio Servizi.

Il presente sia affisso all'albo per opportuna diffusione al Personale, copia sia trasmessa alle OO.SS. per opportuna informativa.

Il Direttore
Dr.ssa Anna Rita Nuzzaci





Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
CASA CIRCONDARIALE - TRENTO

ORDINE DI SERVIZIO N. 194 DEL 4 OTT. 2022

*Oggetto: Assegnazione al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti:
Assistente **FADDA Daniele**
Assegnazione al servizio d'istituto
Assistente Capo Coordinatore **MASTROLITTI Michele Maurizio**.*

Il sottoscritto Direttore,

considerato che l'assistente capo coordinatore **MASTROLITTI Michele Maurizio**, ha rassegnato le dimissioni dal Nucleo Traduzioni e Piantonamenti;

preso atto della vigenza della graduatoria indetta con O. di S. n.198 del 21/12/2021 relativa interpello mobilità interna riservato al personale appartenente al ruolo agenti/assistenti, per due unità da assegnare al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti,

ASSEGNA

- 1) al Nucleo Traduzioni Piantonamenti: l'assistente **FADDA Daniele** con decorrenza 10/10/2022, il quale risulta secondo graduatoria, la successiva unità meritevole di accesso al N.T.P.
La durata dell'incarico è di n.36 mesi.
Il turno di servizio è quello disciplinato dalle vigenti disposizioni.
- 2) al servizio d'istituto: l'assistente capo coordinatore **MASTROLITTI Michele Maurizio**, con decorrenza 10/10/2022.
Il turno di servizio è quello disciplinato dalle vigenti disposizioni.

Si notifici per l'esatta osservanza al Comandante del Reparto, al coordinatore N.T.P., all'ufficio Servizi, all'assistente **FADDA Daniele** e all'ass.ca.coord. **MASTROLITTI Michele Maurizio**.

IL DIRETTORE
(*Dr.ssa Anna Rita NUZZACI*)





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENINO ALTO ADIGE

Ufficio I
Sez. I Affari Generali

La Commissione Arbitrale Regionale
Ai sensi dell'art. 3 co. 14,15,16 A.Q.N. 2004

Seduta del 23 gennaio 2023
Delibera n.23/2022

- Visto il ricorso presentato dall'O.S. **Cnpp** nei confronti della casa circondariale di Trento con la nota numero 20 del 31 ottobre 2022 con cui lamenta la violazione dell'articolo 21 del protocollo d'Intesa regionale in merito al provvedimento di assegnazione di un addetto NTP per la durata di 36 mesi;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;
- Visto il P.I.R. siglato in data 24.10.2019;
- Visto il regolamento della C.A.R. approvato in data 02.02.2015;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti la questione sollevata durante la riunione;
- Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

DELIBERA A MAGGIORANZA

Il rigetto del ricorso con 5 voti (osapp cisl sinappe uspp cnpp) favorevoli all'accoglimento e 9 voti contrari perchè la clausola inserita nel bando dell'interpello era chiara a tutti concretatasi, infatti, di lì a poco con la sua formalizzazione del PIR NN.TT.PP. La maggioranza ha ritenuto che si fosse quindi creato un affidamento sull'applicazione della clausola stessa.

All. 4



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
Sez. I Affari Generali

Il Presidente Supplente
F.to Dott. Ottavio Casarano

I Componenti

F.to Dott.ssa Irene Iannucci
F.to Dott.ssa Tiziana Paolini
F.to Dir. Aggiunto P.P. Roberto Di Stefano
F.to Dir. Aggiunto P.P. Monica Sensales
F.to Dir. Aggiunto P.P. Annamaria Peragine
F.to Dir. Aggiunto Donatella Nardacchione
F.to Sig. Giovanni Vona (SAPPE)
F.to Sig. Mario Giuffrè (OSAPP)
F.to Sig. Giovanni Preziosa (SINAPPE)
F.to Sig. Nicolino Budano (UILPA P.P.)
F.to Sig. Marco Gallo (USPP)
F.to Sig. Antonio Landino (CISL)
F.to Sig. Antonio Guadalupi (CNPP)
F.to Sig. Giampietro Pegoraro (CGIL)

PROTOCOLLO D'INTESA REGIONALE PER IL TRIVENETO

Stipulato ai sensi dell'art. 3, comma i dell'accordo nazionale quadro d'amministrazione per il personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria sottoscritto in data 24 marzo 2004.

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n. 321 e dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n.356;

Vista l'articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 395/95, 254/99 e 164/2002;

Visto l'art. 24, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

Visto l'art. 3, primo comma, dell'Accordo Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria sottoscritto in data 24 marzo 2004;

Considerata la necessità di aggiornare e rinnovare il precedente P.I.R. sottoscritto in data 21/10/2004

**Il Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto
e
Le Organizzazioni Sindacali**

integrano il Protocollo d'intesa regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente Protocollo di intesa- di seguito abbreviato in "Protocollo"- e' stipulato ai sensi dell' art. 3, commi 1, 2, 3, dell'Accordo Nazionale Quadro d' Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 24 marzo 2004 di seguito abbreviato in "Accordo Quadro" - ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 - di seguito abbreviati, rispettivamente, in "Contratto Collettivo" e in "Nuovo Contratto Collettivo".

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il Protocollo è finalizzato ad attuare una progressiva uniformità dei previsti istituti contrattuali nelle strutture e nei servizi del Provveditorato Regionale dell' Amministrazione Penitenziaria del Triveneto. In tale ambito le parti si impegnano a prestare attenzione alle specificità locali che, nei limiti previsti rispettivamente dall' Accordo Quadro e dal presente Protocollo , saranno oggetto di confronto decentrato tra le parti , secondo il tipo di relazione prevista per materia a livello di ciascuna struttura periferica.

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GDAP.26-08-2024.0356850.E_All. n. 5 - P.I.R..pdf pag. 1 di 14

4. Così come indicato all'art. 23 del D.P.R. 164/2002 e all' art. 2 dell' Accordo Quadro, il sistema delle relazioni sindacali deve essere orientato , nel rispetto delle distinte responsabilità dell' Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali, al rafforzamento del confronto sulle tematiche di comune interesse, con particolare riguardo:

- agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche;
- alla necessità di attivare tutte le procedure di raffreddamento dei conflitti;
- alla necessità di migliorare la qualità dei servizi;
- alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, nonché quelli che la vigente normativa assegna a questa Amministrazione;
- al benessere del personale.

5. Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati a norma dell'art. 3 comma 14 dell' Accordo Quadro, il Provveditore Regionale, nonché le strutture regionali delle OO.SS. firmatarie del predetto Accordo Quadro, acquisite le argomentazioni dell'Autorità responsabile dell' Ufficio e dei Responsabili delle OO.SS. locali, entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni, individuano ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Sulla base di tali ipotesi , entro i successivi 10 giorni , deve essere attivata una nuova trattativa in ambito locale, regolarmente verbalizzata per la definizione e sottoscrizione dell' accordo, che deve portare in via esplicita e formale i contenuti delle intese raggiunte e la sottoscrizione delle parti.

Art. 4

Uffici, Istituti e Servizi sedi di contrattazione decentrata periferica

Sono individuate, quali sedi di contrattazione decentrata, i seguenti uffici, istituti e servizi:

- il Provveditorato Regionale, per il personale che vi presta servizio;
- gli Istituti e gli uffici di Esecuzione Penale Esterna di livello dirigenziale, per il personale che vi presta servizio.

Art. 5

Informazione nelle materie di cui all'art. 25

D. P. R 18 giugno 2002 n 164 e art 3 e 4 dell' Accordo Quadro Nazionale

1. L'informativa preventiva è fornita con congruo anticipo alle OO.SS. firmatarie dell' Accordo Quadro e l'atto di convocazione dovrà riportare con chiarezza, con specifico riferimento alla materia oggetto dell'informativa , che l'incontro avrà carattere di esame congiunto;

2. Sono oggetto di informazione preventiva:

- l'articolazione dell' orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio, in relazione a quanto disposto all'art 8 commi 4 e 5 Accordo Quadro;
- la mobilità interna con atto motivato anche temporanea a domanda e/o d' ufficio;
- i criteri generali per la programmazione dei turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati particolari esigenze di servizio;
- l'applicazione del riposo compensativo;

- e) la programmazione dei turni di reperibilità;
- f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle modificazioni e alle innovazioni, alla mobilità e all'avvicendamento negli incarichi istituzionali e non istituzionali;
- g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
- h) l'attuazione dei programmi di formazione del personale;
- i) le misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l) I criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- m) le misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile n. 125/1991;
- n) i criteri per l'impiego del personale con oltre 50 anni di età o con più di 30 anni di servizio;
- o) l'introduzione di nuove tecnologie e le eventuali conseguenti modifiche all'organizzazione;
- p) l'attuazione della mobilità interna;
- q) ogni direttiva di servizio che riguardi norme di origine contrattuale.

Art. 6

Esame

1. Per le materie indicate nell'art. 5 precedente a seguito della suddetta informazione le parti procedono all'esame. Tale esame avrà inizio, di norma, non prima di 10 giorni dall'invio alle OO.SS. dell'informativa;
2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le OO.SS. che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali;
3. Terminato l'esame, l'Amministrazione assume le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

Art. 7

Materie oggetto di contrattazione decentrata di cui all'art. 24 comma 6 D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 e art. 3 dell'Accordo Quadro Nazionale

1. La contrattazione decentrata regola espressamente le materie individuate nell'art. 24 comma 6 D.P.R. 164/2002, così come specificato dall'art. 3 comma 7 dell'Accordo Quadro;
2. La parte pubblica è tenuta a dare informazione preventiva alle OO.SS. con congruo anticipo. La contrattazione, di norma, non potrà iniziare prima di giorni 10 dalla data di invio dell'informazione e l'atto di convocazione dovrà riportare con chiarezza, con specifico riferimento alla materia oggetto dell'informativa, che l'incontro avrà carattere di contrattazione;
3. Le materie sono le seguenti:
 - a) la gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5 lett. a) dell'art. 24 D.P.R. 164/2002, secondo le modalità ivi definite, su base annuale delle risorse di cui all'art. 14 del nuovo Contratto Collettivo;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- b) i criteri applicativi relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, con riferimento a materie, tempi e modalità;
- c) i criteri per la verifica della salubrità e della qualità del servizio mensa e degli spacci;
- d) i criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- e) le misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 125/1991
- f) l'orario di lavoro, nelle sue varie e possibili articolazioni, e la sua eventuale flessibilità, con particolare riferimento all' art 8 commi 4 e 5 dell' Accordo Quadro.

4. Di ciascun incontro in sede di contrattazione decentrata deve esser redatto apposito verbale, dal quale devono risultare le posizioni finali delle parti relativamente a quanto oggetto di discussione;

5. Al termine delle contrattazioni sindacali, nel rispetto di quanto disciplinato dall'Accordo Quadro, le intese raggiunte devono esser formalizzate in un accordo sotto forma di articolato. L'accordo si intende concretizzato a maggioranza assoluta calcolata sulla base del dato nazionale delle varie rappresentanze. In caso di mancato accordo verrà dato corso alle procedure di raffreddamento previste e riprese dall'art.3 comma 5 del presente accordo;

6. Sulla base dell'articolato di cui al comma precedente, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio firmatario dell'accordo adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi nel termine di quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Art. 8

Commissione Arbitrale Regionale

1. Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati e' istituita la Commissione Arbitrale, cosi' come previsto dall' art 8 D. Lgs. 195/95 e art 29 D.P.R 164/2002, presieduta dal Provveditore o da un suo delegato e composta pariteticamente da un rappresentante di ciascuna delle OO.SS. e da un pari numero di rappresentanti dell' Amministrazione;
2. La Commissione Arbitrale Regionale esercita anche funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al presente Protocollo ed ai principi e criteri determinati nell'A.Q.N.
3. Per il suo funzionamento la Commissione, in seduta plenaria, si dota di un regolamento.

Art. 9

Albo Regionale delle relazioni sindacali

Al fine di incrementare il grado di trasparenza delle relazioni è istituito – presso il Provveditorato Regionale - Ufficio Affari Generali, Settore delle Relazioni Sindacali un Albo Regionale delle relazioni sindacali, ove viene custodita, in copia ed in ordine cronologico, la seguente documentazione:

- verbali delle sedute della Commissione Arbitrale Regionale e le relative delibere;
- gli accordi decentrati sottoscritti anche a livello locale;
- la corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione e le varie OO.SS. pervenuta e trattata presso il Provveditorato Regionale.

10. Sulla base di quanto previsto al comma precedente, ogni Direzione, di concerto con il Comandante del Reparto, predisporrà, altresì, una tabella che preveda la priorità sui posti di servizio da sopprimere in caso di sopraggiunte e straordinarie assenze o esigenze non programmate da parte del personale previsto nel turno;

11. Rispetto ai reparti a custodia attenuata, o gestiti attraverso una sorveglianza dinamica, viste le disposizioni impartite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con particolare riferimento all'attivazione dei circuiti previsti dall'art. 115 R.E., il Provveditore consulterà le OO.SS. con riferimento al modello generale, lasciando alla consultazione locale il suo dettaglio operativo;

12. Con cadenza semestrale, a livello locale e regionale, le parti s'incontrano per un confronto senza alcuna natura negoziale relativamente ai criteri concernenti la programmazione dei turni, lo straordinario, il riposo compensativo, i turni di reperibilità e l'andamento della gestione del servizio.

Art. 11

Lavoro straordinario

1. Ogni anno, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del budget disponibile nel distretto, il Provveditore ripartisce i fondi a favore degli Istituti e Servizi dipendenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 10, comma 4, dell'Accordo Quadro. Ogni anno il Provveditore convocherà altresì un incontro sindacale, entro il mese di luglio, al fine di rendere noto l'andamento del monte ore straordinario assegnato al Prap, anche per verificare l'opportunità di eventuali correttivi per il secondo semestre;

2. In sede di esame a livello decentrato si deve provvedere ad individuare ulteriori criteri di dettaglio per la utilizzazione di prestazioni eccedenti l'orario ordinario di lavoro;

3. Fermo restando che, di regola, non possono essere richieste al dipendente prestazioni di lavoro superiori alle 9 ore consecutive, non potranno essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all' art. 10, comma 5, dell' Accordo Quadro, che si ricordano essere:

- a) la garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina della struttura penitenziaria;
- b) il conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria.

4. Il personale verrà periodicamente interpellato in modo da registrare il consenso preventivo espresso per iscritto. La frequenza di tale sondaggio sarà annuale. L'esito di tale sondaggio sarà inviato, in forma nominativa, alle OO.SS.. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario sarà assicurato secondo criteri che garantiscano una equa distribuzione tra il personale che ha dato preventivamente formale disponibilità. Ai sensi dell'art. 10, comma 6 dell' Accordo Quadro, possono essere richieste con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario, anche senza il consenso del dipendente in caso di particolari ed inderogabili motivate esigenze di servizio da ricondurre in via preminente ai punti a) e b) previsti al comma 3 del presente articolo;

5. Al personale impiegato presso gli istituti in compiti diversi da quelli istituzionali non possono essere richieste prestazioni straordinarie se non con riferimento ai predetti punti a) e b) previsti dal comma 3 del presente articolo;

6. Le Direzioni assicureranno la predisposizione e l'affissione, in apposito albo dell' istituto o servizio o scuola situato in luogo tale da garantire la riservatezza, del prospetto mensile sottoscritto dall' Autorità Dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario. In esso sarà riportata l'indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo

Barbara
7
Alto *Alto* *Alto* *Alto* *Alto* *Alto* *Alto* *Alto* *Alto* *Alto*

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GDAP_26116_2024.0356850.E_All.n.5 - P.I.R..pdf pag. 7 di 14

concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con cadenza mensile, con le modalità previste dall'art. 10, comma 9 dell' Accordo Quadro. Posto che la richiesta con la quale si ordina di effettuare straordinario si riflette inevitabilmente non solo sull'organizzazione del lavoro, ma anche sulla qualità della vita del personale dipendente, determinando evidenti appesantimenti e conseguente ulteriore fatica, si conviene sulla opportunità che le OO.SS. proprio al fine di poter intervenire a tutela dei propri iscritti, conoscano in termini effettivi quanto orario straordinario ogni singolo dipendente sia stato costretto ad assicurare. Sempre nello spirito della massima trasparenza, allorquando verranno trasmessi i prospetti nominativi degli straordinari effettuati, per il personale non impiegato nel servizio a turno (cosiddette cariche fisse) dovrà distinguersi lo straordinario effettuato presso gli uffici rispetto a quello effettuato in attività prettamente operative. Il dipendente dovrà dare preventivamente il consenso alla trasmissione nominativa dei prospetti relativi al lavoro straordinario svolto. In difetto, la direzione dovrà preferibilmente evitare di impiegare oltre l'orario di servizio ordinario e qualora ciò non fosse possibile, il dato sarà fornito alle OO.SS. in forma anonima.

7. Per le preclusioni circa il personale che per condizioni di salute e limiti di età, ovvero situazioni familiari cui non può esser richiesto prestazioni di lavoro straordinario, si rinvia alle disposizioni contenute nell' art. 10 comma 10 e comma 11 dell'Accordo Quadro.

8. Si ribadisce che le prestazioni di lavoro straordinario sono indirizzate esclusivamente al personale che non risulti parzialmente idoneo, così come prescritto dall'art. 10, comma 10, dell'Accordo Quadro.

Art. 12

Turni di riposo compensativo.

1. Fermo restando quanto stabilito all'ultimo comma dell'articolo 10 dell'AQN del 2004, è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.
2. Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'Amministrazione concorderà con l'interessato la fruizione in altra data.
3. Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro due mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.
4. Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva.

Art. 13

Turni di reperibilità

1. Fatto salvo che l' art. 12 dell' Accordo Quadro regola compiutamente i criteri, gli scopi e le motivazioni per l' impiego di personale in reperibilità - in particolare si sottolineano i criteri generali contenuti nel comma 2 lettera A,B,C - spetta al Provveditorato, previa informazione ed esame con le OO.SS. Regionali, assegnare a ciascun istituto il numero dei turni mensili di reperibilità;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a stamp that reads "SINAPP - Ufficio Nazionale per la Sicurezza e la Protezione delle Informazioni" and a circled number "8".]

2. Le Direzioni degli istituti provvederanno, previa informazione ed esame con le OO.SS. locali, a prevedere i criteri e le modalità per dar corso operativamente al servizio in reperibilità secondo la norma citata al comma precedente;
3. Tra la cessazione del servizio effettuato in reperibilità e l' inizio del turno successivo devono decorrere almeno 8 ore. Laddove , viceversa , il servizio effettivamente prestato e' pari o superi le 6 ore, il dipendente ha diritto a richiedere il riposo compensativo il giorno successivo.
4. Le Direzioni degli istituti dovranno verificare annualmente il personale disponibile ad effettuare i turni di reperibilità ed inviare il relativo elenco alle OO.SS.

Art. 14

Congedo ordinario

1. Il congedo ordinario deve, di regola, esser fruito nell' anno solare, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione; in tal caso la parte residua deve essere fruita entro il termine di diciotto mesi;
2. Le Direzioni dipendenti, previo esame con le OO.SS., nei periodi estivo, natalizio e pasquale stabiliranno la durata dei periodi di congedo, nonché i termini temporali per la richiesta ed il riscontro all' istanza presentata. Fermo restando quanto stabilito dall' art. 14, comma 8, del DPR 395/95 e che il periodo di fruizione delle ferie estive va dal 1 giugno al 30 settembre, occorrerà favorire il più possibile che questo periodo sia concentrato tra il 1 luglio ed il 31 agosto;
3. Le istanze presentate fuori dai periodi di ferie annuali sopra ricordate , possono essere presentate in un termine che si rimette all' esame a livello decentrato;
4. Le Direzioni , previo esame con le OO.SS., individueranno il tetto massimo di personale che può inviarsi per ogni periodo di ferie annuale indicato nel comma 2, assicurando i criteri della rotazione, trasparenza ed imparzialità.

pag. 9 di 14

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GDAP.26-08-2024_0356850_E_All. n. 5 - P.I.R.-.pdf

The bottom half of the page contains numerous handwritten signatures and initials in black ink. Some are clearly legible, such as 'Lipi' in a circle, 'Giuseppe', and 'Moro'. Others are more stylized or scribbled. There are also some faint, illegible markings.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE;

Art.15

Personale con oltre cinquanta anni di età o trenta anni di servizio

1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 9, comma 3 lett. c) e 10, comma 11, dell'Accordo Quadro, è demandata alla contrattazione decentrata l'individuazione dei criteri riferiti all'impiego nei posti di servizio non compresi all' art . 42 DPR 15 febbraio 1999 n. 82 del personale con più di 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio;
2. Per facilitare gli accordi decentrati, il principio da salvaguardarsi è quello che per i turni notturni che riguardano i predetti posti di servizio sarà impiegato prioritariamente il personale con età anagrafica inferiore ai 50 anni e con anzianità di servizio inferiore a 30 anni o coloro i quali, pur avendo superato tali requisiti, non hanno fatto richiesta di esenzione;
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, tale personale verrà impiegato solo dopo che il restante personale abbia raggiunto il tetto previsto dall'Accordo Quadro ovvero quello stabilito dall'accordo locale, escluso il personale del servizio navale, il quale provvederà al suo interno ;
4. La contrattazione decentrata prenderà in esame in particolare il numero di notti da richiedersi nel limite di cui sopra al personale di cui all' art. 9 lettera c) Accordo Quadro.

Art. 16

Criteri per la mobilità interna del personale

1. Considerata la necessità di dare uniformità ai criteri di valutazione da impiegare nelle procedure di mobilità interna negli istituti e servizi e, nel contempo di dover salvaguardare la specificità organizzativa di ognuna delle suddette articolazioni, si uniforma la disciplina così come indicato nei commi seguenti;
2. La rotazione riguarda tutti i posti di servizio a carica fissa (istituzionali e non), compresi quelli ove è prevista la specializzazione. Per questi ultimi il personale specializzato non è sostituibile se non con altro personale specializzato. Per il personale non ancora specializzato e per i casi di uscita a qualsiasi titolo di personale specializzato, invece, la sostituzione avverrà con personale specializzato, ove presente, diversamente con altro personale nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
3. Il personale appartenente alle cariche fisse che risulta stabilizzato in base alle procedure regolate dall'accordo regionale della mobilità del 2005 rimane tale sino all'uscita dello stesso per
 - quiescenza;
 - dimissioni;

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GDAP.26-08-2024_0356850_E_Allegato_5 - P.I.R..pdf pag. 10 di 14

- trasferimento ad altra sede, ad altro incarico, o passaggio al ruolo dei sovrintendenti, per questi ultimi previo esame congiunto o passaggio al ruolo degli Ispettori;
- provvedimento di rimozione per gravi motivi.

Lo stesso verrà sostituito utilizzando le nuove procedure e le nuove tempistiche di rotazione regolate dal presente accordo.

4. L'accesso è regolato tramite procedura d'interpello, compreso per l'armaiolo, per il quale l'interpello dovrà prevedere la presenza di dipendenti di uguale specializzazione.

L'interpello, da effettuarsi per ruoli, riguarderà anche l'incarico di coordinatore di uffici e/o unità operative che rimarrà in carica per anni tre. Per questi ultimi in particolare, gli interPELLI saranno rivolti innanzitutto al ruolo degli ispettori. Ove con la forza presente rimangano comunque dei vuoti, gli stessi dovranno essere colmati con interpello per il ruolo subordinato.

5. Laddove l'interpello vada deserto, la Direzione provvederà d'ufficio, con incarichi temporanei, indicando successivo interpello entro un anno.

6. Qualora per motivi d'urgenza si dovesse provvedere all'immediata sostituzione di una unità nei suddetti posti, in assenza di graduatoria valida, l'Amministrazione, previa informativa contestuale, potrà nell'immediatezza provvedere direttamente, fissando contestualmente la data dell'interpello per la sostituzione definitiva entro 15 giorni. In caso di dimissione del dipendente, potrà essere applicata la procedura prevista dal presente comma.

Nella diversa ipotesi in cui si debba procedere alla temporanea sostituzione per assenza continuativa non programmata superiore a trenta giorni di una o più unità uscenti non a domanda (a meno che non si tratti di domanda ex art. 7 D.P.R. 254/99 e fino a un massimo di quattro mesi), la Direzione, in assenza di valida graduatoria e previa informativa alle OO.SS., procederà nel rispetto delle modalità di cui al quinto comma. In ogni caso il termine di tale assegnazione coincide con il rientro in servizio dell'unità assente o con il termine massimo di permanenza nel servizio. L'assenza non pregiudica la scadenza naturale dell'incarico che rimane tassativa.

Nel caso di necessità di incrementare temporaneamente (non oltre un mese) l'organico assegnato ad un posto di servizio il cui accesso è vincolato a procedure d'interpello, al fine di affrontare emergenze, la Direzione provvederà direttamente informando contestualmente le OO.SS.

7. La mobilità si fonda sul presupposto di dover provvedere alla sostituzione di uno o più addetti in ragione di loro:

- a) dimissione;
- b) mancato superamento del periodo di prova;
- c) trasferimento ad altra sede o ad altro incarico;
- d) provvedimento di rimozione per gravi motivi;
- e) scadenza naturale dell'incarico;
- f) destinatari di provvedimenti con i quali vengono inviati, a domanda, a prestare servizio presso altre articolazioni dipartimentali (G.O.M., N.I.C. ed altri servizi) e altre strutture dello Stato per un periodo superiore a 40 gg.

E' escluso dai processi di mobilità il personale non appartenente all'organico dell'istituto, fatta eccezione di quello distaccato d'ufficio a seguito di chiusura temporanea di sede, e quello già assegnato ad altro istituto o servizio che ha differito la partenza.

8. I titoli da considerarsi in sede di valutazione saranno:

- a) titolo di studio;
- b) attestato di formazione professionale attinente l'incarico da ricoprire;
- c) giudizio di fine anno;
- d) anzianità di servizio.

Tutti i titoli devono essere dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza dell'interpello (salvo le facoltà derivanti dalla normativa sull'autocertificazione).

9. I punteggi da attribuire ad ognuno dei predetti titoli saranno:

a) Titoli di studio:

- | | |
|---|---|
| I) laurea specialistica o vecchio ordinamento non cumulabili) | 5 (+ master 1°liv. 0,25 o master 2°liv. 0,5 |
| II) laurea triennale | 4 |
| III) diploma di scuola secondaria di II grado (superiori) | 3 |
| IV) diploma di qualifica professionale | 2 |
| V) diploma di scuola secondaria di I grado (medie) | 1 |

I punteggi non sono cumulabili.

b) Attestati di formazione professionali rilasciati dall'amministrazione ed esterni all'amministrazione rilasciati da enti formativi accreditati dalle Regioni e dalle Province Autonome:

Punti 0,10 per ciascun titolo per un massimo di 1 punto

c) Giudizio di fine anno, con riferimento all'ultimo attribuito: da 20 a 30+2 ogni punto vale 0,10 punti.

d) Anzianità di servizio: 0,40 per ogni anno di servizio, da uno a quindici anni, e 0,20 per ogni anno di servizio in aggiunta ai precedenti dal sedicesimo anno in poi;

e) La frazione superiore a 6 mesi ha la valenza di un anno come calcolo di anzianità.

10. La formazione della graduatoria è affidata ad una Commissione che delibera validamente solo se composta dal Direttore in qualità di Presidente o da un suo delegato, dal Comandante di Reparto, dal Capo Settore e da 2 (due) rappresentanti sindacali appartenenti a 2 (due) Organizzazioni diverse. A tal proposito le Organizzazioni Sindacali signaleranno alla Direzione il proprio rappresentante. I 2 (due) nominativi saranno sorteggiati alla presenza delle OO.SS. e la data del sorteggio sarà indicata sul bando dell'interpello. A partecipare al suddetto sorteggio sono ammesse solo le sigle che hanno manifestato la propria disponibilità a tal proposito, mentre non si procederà ad alcun sorteggio qualora queste siano soltanto una o due.

[Handwritten signatures and stamps]
SINAPP
12

Il dipendente, rappresentante sindacale in servizio presso l'Istituto dove si tiene l'interpello, può partecipare allo stesso come componente della Commissione, durante il proprio turno, per il tempo strettamente necessario.

La Commissione ha il compito di valutare i titoli dichiarati e posseduti dai candidati e di redigere apposito verbale.

11. La formazione della graduatoria comporterà la somma matematica di tutti i punteggi ottenuti rispetto ai titoli posseduti. A parità di punteggio verrà scelto il candidato più alto in grado e a parità di grado quello con la posizione più alta nel ruolo di anzianità pubblicato dal D.A.P. annualmente. La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione e contestualmente inviata alle OO SS. Avrà validità annuale a far data dalla data di validazione e da essa si farà riferimento per l'eventuale avvicendamento del personale che intenda o debba essere assegnato ad altro incarico. L'immissione dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di emanazione dell'interpello;

12. L'assegnazione definitiva all'incarico è subordinato al superamento di un periodo di prova fissato in mesi quattro. L'eventuale esclusione dovrà avvenire con relazione motivata del capo settore e decisione dell'A.D. dettagliatamente motivata e notificata all'interessato.

13. L'unità appartenente alle cariche fisse, che sia dimissionario o in uscita per scadenza naturale dell'incarico, può partecipare a qualsiasi interpello, ma verrà posto in graduatoria finale al pari dell'unità turnista solo se il tempo intercorso tra le dimissioni e/o scadenza naturale e la data di pubblicazione del nuovo bando d'interpello, sarà di almeno un anno; diversamente sarà collocato in coda alla graduatoria.

14. Nel rispetto delle norme contrattuali viene demandata al tavolo locale l'indicazione per ciascun interpello della permanenza nei posti fissi, nel rispetto dell'arco temporale minimo di un anno e massimo di tre anni, altresì verrà individuato il periodo di affiancamento da un minimo di zero a un massimo di tre mesi laddove risulti in organico fino a due unità.

Per gli incarichi presso l'ufficio matricola, la segreteria polizia penitenziaria e M.O.F., il periodo di rotazione temporale è pari a 60 mesi, altresì è demandata al tavolo locale, nel rispetto delle norme contrattuali, l'individuazione del periodo di affiancamento da un minimo di mesi sei al massimo di un anno, solo ed esclusivamente ove risulti impiegata una sola unità.

15. Il tempo di permanenza del sostituto deve coincidere con quello del titolare. L'individuazione del sostituto, per uffici o settori composti da massimo due unità, avverrà per mezzo di graduatoria specifica nell'ambito dello stesso interpello che avrà due graduatorie distinte, una per il titolare e una per il sostituto. Ricoprire l'incarico di sostituto non incide in nessun modo sui requisiti e sulle posizioni nello stesso interpello ed in altri.

Art. 17

Criteri per la mobilità esterna temporanea a domanda sul territorio regionale

Considerato che l'art. 7 D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 prevede la concessione al personale richiedente di periodi di assegnazione temporanea presso altra sede di servizio e che i criteri sono stati a suo tempo concordati a livello centrale con le OO.SS. nazionali e diramati dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse con nota n. 45841 in data 08.02.2018, le parti ne prendono atto e il Provveditorato si impegna a rispettarne i criteri e le modalità.

Ministero della Giustizia - Allegato dg GDAP 26-08-2024-0356850.E_All. n. 5 - P.I.R.-pdf pag. 13 di 14

Art. 18

Formazione ed aggiornamento del personale

Ferme restando le direttive in materia emanate dal Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria, a conclusione del tavolo di confronto nazionale previsto dall' art. 13 dell' Accordo Quadro, il Provveditorato si impegna a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, alle OO.SS. Regionali, il piano annuale della formazione, predisposto sulla base della normativa in vigore e delle disposizioni dipartimentali impartite.

Art. 19

Commissioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 395/95 come modificato dall'art. 22 comma 2 D.P.R. 51/09.

Le Commissioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 395/95, come modificato dall'art. 22 comma 2 D.P.R. 51/09, sono costituite a livello periferico presso la sede del Provveditorato Regionale. Per la revisione delle stesse si procederà con criteri omogenei rispetto a quanto previsto dall'Accordo stipulato a livello centrale tra il Capo del Dipartimento e le OO.SS. in data 10 maggio 2011, così come previsto dalla lettera circolare GDAP0271478-2011 del 11.07.2011. Tali Commissioni, presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione, saranno composte, in pari numero, da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e da rappresentanti dell'Amministrazione.

Art. 20

Nuclei Traduzione e Piantonamenti

Considerata la complessità e la specificità dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti, le parti convengono di procedere ad un accordo che farà parte integrante del presente Protocollo di Intesa Regionale.

Art. 21

Norma conclusiva

Ferma restando l'osservanza di tutta la normativa - di carattere primario e secondario- in materia e, specificamente, di quella richiamata all' art. 1 del presente Protocollo, sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni pattizie precedentemente assunte in ambito regionale, ove non espressamente richiamate nel presente Protocollo. Il presente Protocollo ha validità dal momento della sottoscrizione e sino alla vigenza dell' attuale Accordo Quadro Nazionale. Le parti concordano di indicare, in mesi 8 dalla predetta sottoscrizione, il termine entro il quale e non oltre dovranno essere stipulati i Protocolli di Intesa Locale. Nella fase transitoria, onde evitare disfunzioni amministrative nella gestione degli IL.PP., gli interPELLI che nel frattempo fossero indetti in assenza del nuovo PIL, dovranno mantenere la stessa durata già cristallizzata negli accordi, fatta eccezione per gli incarichi già fissati dal P.I.R di cui all'art. 16, comma 14 secondo capoverso (Matricola, Segreteria Polizia Penitenziaria e MOF). Le parti concordano, inoltre, di verificare dopo 12 mesi dalla sottoscrizione l'andamento dell'applicazione del presente Protocollo, in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 20, dell'Accordo Quadro.

Il presente Protocollo di Intesa Regionale, in data 24 ottobre 2019, viene letto e sottoscritto.

Il Provveditore Regionale
Sbriglia

SINAPPE
Allegoreni

OSAP

UIL POL. PEN

FNS CISL

USPP

FSA/CNPP

ESAV/CNPP

FP Cgil

S.A.P.P.

S.A.A.P.

Le Organizzazioni Sindacali



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E
TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
Sez.I Affari Generali



Ai Segretari Regionali delle OO.SS.
Polizia Penitenziaria del Triveneto

Oggetto: Accordo per i Nuclei Traduzione e Piantonamenti del Triveneto.

Facendo seguito alla nota n. 14969 del 2.4.2022 si trasmette il testo dell'accordo definitivo per i Nuclei Traduzione e Piantonamenti del Triveneto stipulato ai sensi dell'art. 20 del PIR.¹

Distinti saluti.

Il Provveditore
Maria Milano

¹ Sottoscritto da cinque sigle su otto



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Triveneto

ACCORDO PER I NUCLEI TRADUZIONI E PIANTONAMENTI DEL TRIVENETO, STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL PROTOCOLLO D'INTESA REGIONALE DEL TRIVENETO SOTTOSCRITTO IN DATA 24.10.2019

VISTO il Protocollo d'Intesa Distrettuale per il Triveneto sottoscritto tra il Provveditore Regionale e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sicurezza in data 24 ottobre 2019, ove all'art. 20, rimanda ad un accordo tra le parti la disciplina dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti in ragione della loro complessità e specificità;

CONSIDERATE le intese raggiunte con le OO.SS. nei recenti tavoli di negoziazione sull'argomento;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2004, relativo ai compiti e alle mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO il D.M. 8 febbraio 2012 istitutivo dell'Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni;

VISTA la circolare n. 3463/6093 del 14 marzo 2013 del Capo del Dipartimento, con la quale è stato trasmesso il nuovo modello operativo del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti;

CONSIDERATE le circolari n. 3413/5863 del 30/07/98, n. 3483/5933 e n. 0254621 del 15/06/2003;

CONSIDERATA la necessità di armonizzare l'assetto del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti con l'esigenza di razionalizzazione delle risorse umane e materiali;

VILPA
Bertoni



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Triveneto

**Il Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto**

e

Le Organizzazioni Sindacali

stipulano il presente Accordo che fa parte integrante del P.I.D. sottoscritto in data 24.10.2019:

TITOLO PRIMO

ASSETTO ORGANIZZATIVO E COMPETENZE

ART. 1

STRUTTURA

Il servizio Traduzioni e Piantonamenti del Triveneto è assicurato dai Nuclei Cittadini di Padova e di Venezia, strutture operative classificate come "servizi" ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 82/99, dai Nuclei Locali che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 82/99, costituiscono Unità operative. Per esigenze operative, logistiche e strutturali, l'Ufficio Sicurezza e Traduzioni si avvale dell'articolazione di supporto presente presso lo scalo aeroportuale "Marco Polo" di Venezia.

1) Nucleo Traduzioni Cittadino di Padova

Il Nucleo Cittadino di Padova, istituito con decreto del Capo Dipartimento del 24 marzo 2015, provvede a svolgere i servizi di competenza, secondo il dettato del modello operativo vigente, per i detenuti assegnati presso gli istituti Penitenziari di Padova (Casa di Reclusione e Casa Circondariale). Per tali ragioni, in considerazione del volume di traduzioni rispettivamente effettuate per i due istituti penitenziari, il relativo personale è composto per un'aliquota del 70% da

Uilpa
Uilpa
B.L. N. C.

Sindaco
Sindaco

Uilpa
Uilpa

per
per



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Triveneto

rispetto alla movimentazione dei detenuti in arrivo e partenza dal predetto scalo aeroportuale, nonché provvede alle operazioni di assistenza e di sicurezza sotto bordo delle Autorità in partenza e in arrivo. A tal fine l'orario di servizio del personale di Polizia penitenziaria ivi impiegato, è articolato su sei giorni a settimana (dal lunedì al sabato) secondo i turni 06.00/12.00, 08.00/14.00 e 14.00/20.00. La relativa programmazione è suscettibile di variazioni in considerazione dell'orario di arrivo/partenza dei voli aerei o di altre esigenze di servizio da assicurare nel distretto.

Il relativo personale, in quanto assegnato al Provveditorato Regionale ed incardinato presso l'Ufficio IV- Sicurezza e Traduzioni, quando non impegnato presso lo scalo aeroportuale viene impiegato dall'U.S.T. secondo le modalità previste dal Modello Operativo delle Traduzioni e dei Piantonamenti presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti della C.C. di Venezia S. Maria Maggiore o in supporto nel servizio delle traduzioni e dei piantonamenti di altri Istituti del Distretto, ovvero per compiti istituzionali da svolgersi presso la sede del Provveditorato di Padova.

4) Nuclei Locali

Il servizio delle traduzioni e dei piantonamenti, negli istituti di seguito elencati, è assicurato dai seguenti Nuclei Locali:

Casa Circondariale di Belluno, Casa Circondariale di Bolzano, Casa Circondariale di Gorizia, Casa Circondariale di Pordenone, Casa Circondariale di Rovigo, Casa Circondariale di Tolmezzo, Casa Circondariale di Trento, Casa Circondariale di Treviso, Casa Circondariale di Trieste, Casa Circondariale di Udine, Casa Circondariale di Verona e Casa Circondariale di Vicenza.

I Nuclei Locali provvedono a svolgere i servizi di competenza per i detenuti assegnati nei rispettivi Istituti, secondo le direttive disciplinate dal modello organizzativo vigente.

Essi dipendono funzionalmente dall'U.S.T. e gerarchicamente, in quanto unità operative, dal Comandante di Reparto dell'Istituto di appartenenza che, previa intesa con il relativo Coordinatore N.T.P., può utilizzarle, quando non impiegate nel servizio delle traduzioni, per esigenze di servizio del reparto.

UILPAP.P.
Bart Nard

Sig. ...
...
...



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Triveneto

L'orario di servizio del personale appartenente ai Nuclei locali e cittadini è articolato su turni di massima come disciplinati dal vigente Accordo Nazionale Quadro.

ART. 2

LA DIPENDENZA FUNZIONALE E LA DIPENDENZA DIRETTA

1. I Nuclei Locali dipendono funzionalmente dall'U.S.T., dovendosi uniformare alle disposizioni operative impartite dal Direttore di tale ufficio con riferimento a:

- corretta gestione ed eventuale movimentazione del personale in carico ai Nuclei Traduzioni e ai Nuclei Traduzioni Cittadini;
- coordinamento delle traduzioni regionali;
- pianificazione e razionalizzazione dei servizi di traduzioni *extra* regionali con il rilascio delle eventuali autorizzazioni circa l'impiego del mezzo aereo;
- attività di impulso alle ordinarie attività di servizio;
- attività ispettiva, in conformità al modello organizzativo del servizio, sia rispetto alle previsioni di ispezioni ordinarie, sia straordinarie.

2. I Nuclei Cittadini dipendono direttamente dall'U.S.T., ufficio mediante il quale il Provveditore esercita la titolarità dei processi organizzativi di direzione, impulso e coordinamento in materia di risorse umane, strumentali e finanziarie.

La funzione di coordinamento implica anche la titolarità dei processi di analisi e verifica amministrativa nelle singole sedi, nonché di controllo sulle modalità di svolgimento del servizio. A tal fine si rimanda alla compiuta disciplina di cui al separato O.d.S. del Provveditore.

Relativamente ai Nuclei direttamente gestiti dall'U.S.T., non è riconosciuto alle Direzioni ove il servizio ha sede, il potere di impiegare il personale e i mezzi dei

VILPA P.P.
Buh mel

SUPLENTE
17/00
15/00
15/00



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Triveneto

3. La responsabilità dei Nuclei locali, ferme restando le competenze di legge in capo al Direttore dell'Istituto e quelle che il regolamento attribuisce al Comandante del reparto, è conferita al Coordinatore del Nucleo, scelto dal D.A.P. tra gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo nel limite delle dotazioni organiche, ovvero al ruolo degli ispettori, con qualifica preferibilmente non inferiore ad ispettore capo.
4. Il coordinatore appartenente al ruolo degli ispettori è nominato secondo le modalità previste dal modello operativo, ovvero dal Provveditore, previo parere del direttore dell'U.S.T., su proposta del direttore dell'Istituto sentito il Comandante del reparto.
5. In caso di assenza o impedimento del responsabile del nucleo per qualsiasi causa, quest'ultimo individua "caso per caso" (*ad casum*) un appartenente al Corpo in forza al nucleo per vicariarlo.

TITOLO SECONDO

MOBILITA' INTERNA E TUTELA DEL PERSONALE

ART. 4

ASSEGNAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE DEI NN.TT.PP.

1. Il personale di Polizia penitenziaria è assegnato ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti nei limiti delle dotazioni organiche previste nel decreto di cui all'art. 8, comma 2, del d.m. 8 febbraio 2012.
2. Ferme restando le eventuali nuove procedure che dovessero essere stabilite nei futuri decreti che saranno emessi a tal proposito dal Capo del Dipartimento, ed escluso il personale che risulti stabilizzato in base alle procedure regolate dall'Accordo regionale della mobilità del 2005 (come previsto all'art. 16 comma 3 del nuovo P.I.R.), l'accesso ai Nuclei avviene mediante interpellò. Per i nuclei direttamente gestiti dall'U.S.T. l'interpellò sarà indetto da tale Ufficio e sarà rivolto alle unità in forza agli Istituti che

VILPA P.P.
B. N. N. N.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Triveneto

rientrano nella competenza operativa di ciascun Nucleo nel rispetto delle percentuali organiche stabilite all'articolo uno. Per i Nuclei locali, invece, si procederà con interPELLI interni all'Istituto indetti dalla rispettiva Direzione.

3. L'incarico di Comandante del Nucleo non è soggetto a rotazione mediante interPELLO dal momento che la relativa nomina è disciplinata dal modello operativo delle traduzioni secondo la procedura richiamata all'art. 3 del presente Accordo. L'incarico di Coordinatore del Nucleo per gli appartenenti al ruolo degli Ispettori è decretato per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta per lo stesso intervallo di tempo.
4. Gli interPELLI sono rivolti al personale maschile e femminile dei ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti ed Assistenti, in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, nel rispetto delle relative dotazioni organiche.
5. Laddove l'interPELLO vada deserto, la Direzione provvederà d'ufficio, con incarichi temporanei, indicando successivo interPELLO entro un anno.
6. Qualora per motivi d'urgenza si dovesse provvedere all'immediata sostituzione di una unità, in assenza di graduatoria valida, la Direzione, previa informativa, potrà nell'immediatezza provvedere direttamente all'individuazione di sostituti da assegnare provvisoriamente, fissando contestualmente la data dell'interPELLO per la sostituzione definitiva, entro 15 giorni. In caso di dimissione del dipendente, sarà applicata la procedura prevista dal presente comma.

Nella diversa ipotesi in cui si debba procedere alla temporanea sostituzione per assenza continuativa non programmata superiore a trenta giorni di una o più unità uscenti non a domanda (a meno che non si tratti di domanda ex art. 7 D.P.R. 254/99 e fino a un massimo di quattro mesi), la Direzione, in assenza di valida graduatoria e previa informativa alle OO.SS., procederà nel rispetto delle modalità di cui al quinto comma. In ogni caso il termine di tale assegnazione coincide con il rientro in servizio dell'unità assente o con il termine massimo di permanenza nel servizio. L'assenza non pregiudica la scadenza naturale dell'incarico che rimane tassativa.

7. La mobilità si fonda sul presupposto di dover provvedere alla sostituzione di uno o più addetti in ragione di loro:

a) dimissioni;

VILPA P.P.
Buk P.L.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Triveneto

- b) mancato superamento del periodo di prova;
 - c) trasferimento ad altra sede o ad altro incarico;
 - d) provvedimento di rimozione per gravi motivi relativi all'efficienza del servizio e punito con sanzione superiore alla censura;
 - e) scadenza naturale dell'incarico;
 - f) destinatari di provvedimenti con i quali vengono inviati, a domanda, a prestare servizio presso altre articolazioni dipartimentali (G.O.M., N.I.C. ed altri servizi) e altre strutture dello Stato per un periodo superiore a 40 giorni.
8. Per quanto concerne la richiesta di dimissioni, l'U.S.T. o la Direzione sono tenuti ad accogliere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
9. E' escluso dai processi di mobilità il personale non appartenente all'organico dell'istituto, fatta eccezione di quello distaccato d'ufficio a seguito di chiusura temporanea di sede e di quello già assegnato ad altro istituto o servizio che ha differito la partenza.
10. Il personale interessato a partecipare all'interpello produrrà domanda con la quale dichiara i titoli e le condizioni da considerarsi in sede di valutazione:
- 1. titolo di studio;
 - 2. attestato di formazione professionale attinente l'incarico da ricoprire;
 - 3. giudizio di fine anno;
 - 4. anzianità di servizio;
 - 5. possesso patente di servizio.
- Tutti i titoli e gli attestati devono essere posseduti alla data di scadenza dell'interpello e quelli dal numero 1 al numero 2 saranno autocertificati a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, mentre quelli dal numero 3 al numero 5 saranno documentati dalle Direzioni ed Uffici di appartenenza.

11. Le valutazioni degli attestati di formazione sono a cura della commissione

VILPA P.P.
B. N. N.

S. M. M.
S. M. M.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Triveneto

- l) Colloquio attitudinale vertente sulle motivazioni dell'aspirante, sulla conoscenza delle disposizioni contenute nella circolare 3643/6093 del 14/03/2013 (modello operativo del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti) e D.P.R. n. 82 del 15.02.1999 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria). Il colloquio si svolgerà mediante la formulazione di due domande estratte a sorte dal candidato tra le dieci in precedenza predisposte dai componenti della commissione la quale attribuisce un punteggio, fino ad un massimo di 2 punti, così come risultante dalla media di quello espresso da ciascun componente. L'attribuzione del punteggio sarà motivata.

A parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità relativa (nella qualifica di appartenenza).

13. La formazione della graduatoria è affidata ad una commissione che è composta dal Direttore dell'U.S.T., dal Comandante del N.T.C., dal Capo Sezione II dell'U.S.T. o dai loro sostituti per i nuclei cittadini, e dal Direttore, dal Comandante del Reparto e dal Coordinatore del Nucleo o dai loro sostituti individuati nel bando di interpello per i nuclei locali. La Commissione sarà integrata da due rappresentanti sindacali sorteggiati tra le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.
14. La formazione della graduatoria comporterà la somma aritmetica di tutti i punteggi ottenuti rispetto ai titoli posseduti. A parità di punteggio verrà scelto il candidato più alto nella qualifica e a parità di qualifica quello con anzianità maggiore nella qualifica. La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione nella bacheca della Direzione o dell'Ufficio e contestualmente inviata alle OO. SS. Essa avrà validità annuale dalla data di perfezionamento. Si farà riferimento alla graduatoria per l'eventuale avvicendamento del personale che intenda o debba essere assegnato ad altro incarico. L'immissione nel nuovo incarico dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di emanazione dell'interpello.
15. L'assegnazione definitiva all'incarico è subordinata al superamento di un periodo di prova fissato in mesi quattro. L'eventuale esclusione dovrà avvenire con relazione motivata del capo settore e decisione dell'A.D. dettagliatamente motivata e notificata all'interessato.
16. Se il dipendente risulta dimissionario o in uscita per scadenza naturale dell'incarico, verrà posto in graduatoria solo se il tempo intercorso tra le dimissioni e/o scadenza naturale e la data di pubblicazione del nuovo bando

VILPA P.P.
B.M.

[Handwritten signatures and initials]



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Triveneto

d'interpello, sarà di almeno un anno.

17. Vista la specificità del servizio presso il Nucleo, sarà acquisita anche la disponibilità del dipendente a svolgere le mansioni proprie del servizio delle traduzioni e a raggiungere qualsiasi sede o località secondo le necessità di servizio, anche senza congruo preavviso, nel rispetto della vigente normativa;
18. Attesa la complessità e peculiarità del servizio, la permanenza nell'incarico avrà durata di tre anni. Tuttavia, il personale potrà anticipatamente essere avvicendato, a domanda, per ragionevoli motivi e non appena sia possibile la sostituzione, che avverrà con personale dello stesso Istituto di appartenenza.
19. Cause ostative alla partecipazione agli interpelli per i NN.TT.PP. sono:
- a) limitazioni al servizio certificate del medico del lavoro che risultino incompatibili con il pieno e puntuale svolgimento dei compiti istituzionali del N.T.P.;
 - b) riconoscimento di causa di servizio che il medico del lavoro accerti essere incompatibile con il pieno e puntuale svolgimento dei compiti istituzionali del N.T.P.;
20. La sopravvenienza delle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) danno luogo alla mobilità definitiva in uscita, andando ad integrare quelle di cui al precedente punto 5.

ART. 5

FORMAZIONE

È prevista un'attività di formazione in sede, di 6 ore annue pro-capite, da tenersi a cura del Comandante di Reparto e del Comandante o Coordinatore del Nucleo ed avente ad oggetto tutti gli aspetti più strettamente connessi al servizio delle traduzioni e dei piantonamenti, in precedenza alle linee

VILPA P.P.
Boris Nord

[Handwritten signatures and initials]



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Triveneto

programmatiche stabilite annualmente dall'Ufficio I del Provveditorato Regionale.

ART. 6

NORMA CONCLUSIVA

1. Ferma restando l'osservanza di tutta la normativa di carattere primario e secondario in materia, sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni pattizie precedentemente assunte, sia in ambito locale, sia regionale, ove non conformi a quanto stabilito nel presente Accordo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano i criteri generali di cui al vigente P.I.R., in quanto non contrastanti con le disposizioni specifiche di cui al presente articolato.
3. Il presente Accordo ha validità dal momento della sottoscrizione e per la durata di un anno.
4. Le parti concordano di verificare dopo 12 mesi dalla sottoscrizione, l'andamento dell'applicazione del presente Protocollo, in un confronto di natura non negoziale, in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 20, dell'Accordo Quadro Nazionale.

[Handwritten signature]
0572

[Handwritten signature]
S. V. P. P.

[Handwritten signature]

VIL PA P.P.
B. N. N.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Triveneto

Per la Parte Pubblica:

Dott.ssa Maria Milano - Provveditore *M. Milano*

Per la Parte Sindacale:

Sigg. G. Vona, D. Stenghel - **SAPPe**; *Stenghel*

Sigg. A. Mazzaresse F.M. Loforese, M.Gori; - **SINAPPe**; *M. Gori*

Sigg. M. Giuffrè, R. Ciaramella, L. Campanella - **OSAPP**; *L. Campanella*

Sigg. N. Budano, A. Cifelli, **UILPA P.P.**; *Budano*

Sigg. L. Angiulli, M. Cirelli, M. Gallo, U. Carrano - **U.S.P.P.**; *U. Carrano*

Sigg. G. Terracciano, A. Landino - **F.N.S. CISL**;

Sigg. A. Guadalupi, M. Parisi - **F.S.A. CNPP**;

Sigg. G. Pegoraro, G. Ernandes - **C.G.I.L. FP**;